



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 15/01/2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **quindici** del mese di **Gennaio** alle ore **20:30**, nella Sala consiliare del Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Rigamonti Dott. Luca il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana Tutore.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P
1	RIGAMONTI LUCA	SI
2	GATTI DAVIDE	SI
3	COMI LORENZO	SI
4	POZZI LUCA	SI
5	CASIRAGHI GIORGIO	SI
6	COLOMBO MARIA TERESA	SI
7	MOTTADELLI MASSIMO	SI

N.	Cognome e Nome	P
8	PIROVANO MARCO	SI
9	SCACCABAROZZI MARIAGRAZIA	SI
10	CARLINI ROSSELLA	SI
11	MUCCI MILENA	SI
12	POZZI MARIA PIA	NO
13	PIROVANO GIOVANNI	SI

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.

La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco d'intesa col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Richiamato le seguenti disposizioni:

- ✓ articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che dispone l’entrata in vigore dell’IMU nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
- ✓ articolo 13, del D.L. n. 201/2011, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. n. 504/92;
- ✓ Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, commi da 639 a 705, ha previsto l’istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento all’IMU, ha previsto:

- ✓ la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- ✓ l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ✓ la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ✓ la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- ✓ la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Dato atto che la sopra citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- ✓ l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- ✓ la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato.

Visto l’art. 1, comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 che prevede l’esclusione dall’imposta delle:



- a. unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, separazione o cessazione dagli effetti civili del matrimonio;
- e. un'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (lettera b) c. 3);

Visto altresì:

- ✓ l'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- ✓ l'art. 9-bis del D.L. 201/2013 (convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214), come modificato dall'art. 2 c. 2 lett. a) del D.L. 31.8.2013 n. 102 (convertito con modificazioni in Legge 28.10.2013 n. 124) che prevede l'esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;

Dato atto che l'aliquota TASI consente la copertura, di quota parte, delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati, stanziati nel bilancio di previsione 2018, in corso di formazione, dei quali beneficia l'intera collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro:

- ✓ pubblica illuminazione;
- ✓ manutenzione verde pubblico;
- ✓ polizia locale;
- ✓ viabilità;
- ✓ cultura;
- ✓ manutenzione immobili comunali;
- ✓ protezione civile.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto:

- ✓ l'art. 52, del D. Lgs. n. 446/97, che stabilisce che i Comuni nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dalla legge possano introdurre agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
- ✓ l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/00, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le



tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ✓ l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il D.M. 29 novembre 2017, che ha prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Visto l'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che estende il blocco delle aliquote anche per l'anno 2018, ad eccezione della TARI;

Visto i seguenti regolamenti:

- ✓ Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 21.08.2014, e successive integrazioni e modificazioni;
- ✓ Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 21.08.2014, e successive integrazioni e modificazioni;
- ✓ Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato la seguenti deliberazione di Consiglio Comunale:

- ✓ n. 65 del 07.12.2016, con la quale, per l'anno di imposta 2017, sono state confermate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) dell'anno 2016;
- ✓ n. 6 del 15.03.2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, sono state confermate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'anno 2016;

Richiamato l'art.13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge n. 214/2011, come sostituiti dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013 e dall'art. 1 c. 10 lett. e) della Legge 28.12.2015 n. 208, che regolamentano la modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti;

Visto:

- ✓ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- ✓ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15.05.2014 avente ad oggetto: “Nomina del funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

DELIBERA

1. di confermare, per l’anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, già in vigore per l’anno 2017:
 - Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9: **6 per mille con detrazione di € 200,00;**
 - Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D (esclusa la categoria D/5): **8,9 per mille;**
 - Altri immobili non inclusi nelle tipologie sopra riportate e aree fabbricabili: **10,2 per mille;**
3. di confermare, per l’anno d’imposta 2018, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI, già in vigore per l’anno 2017:
 - Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **2,5 per mille;**
 - Fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011: **1 per mille;**
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it con le modalità ed entro il termine previsto dall’art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di pubblicare le aliquote IMU e TASU sul sito internet del Comune, nelle sezioni apposite.

~~~~~

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata dal Sindaco d’intesa col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione ricordando che per l’anno 2018 la Legge di stabilità ha nuovamente previsto il blocco dell’aumento delle aliquote dei tributi locali ad esclusione della Tari e comunica che il gettito stimato, sulla base dei dati 2017 è di circa 774.000,00 € per l’Imu è di circa 7.500,00 € per la Tasi.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, qui allegati.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 12 i presenti, n. 9 votanti e n. 3 astenuti (Mucci Milena, Carlini Rossella e Pirovano Giovanni)

### **DELIBERA**

di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.**



Successivamente, con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 12 i presenti, n. 9 votanti e n. 3 astenuti (Mucci Milena, Carlini Rossella e Pirovano Giovanni) il Consiglio Comunale dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Rigamonti Dott. Luca

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Viviana Tutore

(atto sottoscritto digitalmente)